

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBELLI, ZACCAGNINI, CARRA, CALVI, PISICCHIO,
GITTI, PATRINI, BERSANI, BIAGGI, BIANCHI FORTU-
NATO, ISGRO', BIANCHI GERARDO, GIRARDIN, GALLI,
MENGOZZI, ANSELMI TINA, LAFORGIA, LETTIERI,
CAVALLARI, SCARASCIA MUGNOZZA**

Presentata il 23 luglio 1970

Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema edilizio nel nostro paese pretende per una risoluzione che corrisponda alle necessità più sentite una serie di interventi.

Alcune leggi hanno in passato operato con efficacia, altre presentano difetti che ne impediscono la funzionalità, e per altri aspetti lo sviluppo edilizio che soddisfa le più popolari esigenze è ostacolato da una mancanza di disciplina urbanistica che, pur nella sua uniformità, contenga caratteristiche tali da soddisfare le notevoli e molteplici esigenze che si pongono nel paese.

Mentre questo vasto problema può formare oggetto di proposte del tutto nuove o che migliorino quelle che sono già state avanzate, ci sembra che non dovrebbero sfuggire alcuni elementi fondamentali che rendono difficile la

risoluzione globale del problema, quale ad esempio il diverso grado di incisività e di attuazione che hanno avuto finora le leggi in materia edilizia nelle città rispetto ai centri minori o ai centri rurali. Così pure non dovrebbero essere ignorate alcune circostanze obiettive che hanno consentito la realizzazione di alcuni programmi a confronto di altre circostanze che hanno invece impedito l'attuazione di essi.

In linea di massima si deve notare che la maggior parte dell'intervento pubblico si è concentrato nei maggiori centri urbani e che la mano pubblica non è giunta a finanziare iniziative per l'edilizia abitativa se non in percentuale molto minore nei centri rurali. Pressoché unica presenza in questi è quanto fatto con la legge n. 1676 del 30 dicembre 1960.

Si deve notare come il meccanismo su cui si è imperniato il funzionamento di questo programma abbia consentito una attuazione di esso in misura percentualmente superiore di quanto sia avvenuto in altri settori. Ne sono prova l'entità dei residui passivi che raggiungono una delle quote minori, proporzionalmente rispetto ad ogni altro programma.

Non per nulla per l'ampliamento, o la modifica, o il perfezionamento di questa legge esistono più proposte parlamentari ed esiste altresì una proposta che ha subito già un esame da parte di uno dei due rami del Parlamento, riguardante la estensione dei medesimi principi legislativi alla categoria dei coltivatori diretti.

La presenza di pressoché analoghe proposte di legge che nella sostanza riconfermano i principi fondamentali della legge principale del dicembre 1960 è una conferma della validità della legge e dei principi sui quali essa si fonda; è un riconoscimento degli obiettivi che essa si propone ed è quindi sostanzialmente un elemento che mette in evidenza come l'iniziativa medesima abbia incontrato un generale consenso.

Non sono poche le sollecitazioni che giungono da più parti perché la legge sia ulteriormente finanziata, anche se è noto che essa opera fino al 1980, e le più intense spinte ad un suo rifinanziamento giungono ora dalla categoria.

I sottoscritti, con un'altra proposta di legge, rispondendo a varie sollecitazioni, hanno presentato da tempo una propria proposta che tende a perfezionare il funzionamento della gestione e ad aumentare gli investimenti.

Il vasto consenso che la legge ha suscitato ha messo però in evidenza anche alcuni elementi che non possono essere sottovalutati, e che hanno fatto emergere una domanda alla quale la presente proposta di legge intende rispondere.

Si può constatare che lo sviluppo che sta realizzandosi in molti comuni rurali è uno sviluppo tendenzialmente industriale poiché rispetto a quanto avveniva in passato, si può riscontrare una certa diffusione di piccole e medie iniziative industriali, in comuni rurali. Tali iniziative incontrano frequentemente difficoltà nel reclutamento della mano d'opera perché in specie per le giovani coppie, manca una residenza adeguata. Non è raro il caso di giovani nuclei familiari che si trasferiscono nei centri urbani contraendo il proprio stesso reddito, non potendo restare in piccoli borghi dove pure avrebbero possibilità di occupazio-

ne, sia pure a condizioni retributive più modeste, ma in meno pesanti condizioni di vita, in quanto però abbiano una abitazione. Di contro vi è il fenomeno molto diffuso di lavoratori appartenenti al settore agricolo che ottengono l'assegnazione di un alloggio della gestione case lavoratori, e dopo poco tempo trovano occupazione in settori extra agricoli.

Tutto ciò contribuisce a porre un interrogativo sulla possibile trasformazione della legge. Perché, tenendo conto che finora nelle zone rurali le altre leggi non hanno operato che in modo ridotto, non si tenta di estendere l'applicabilità della legge 1676 agli appartenenti alle comunità rurali, indipendentemente dall'attività che essi professano? Questo non vuol dire che si debbano utilizzare i limitati mezzi della legge per i lavoratori agricoli dipendenti a tutte le altre categorie, riducendo così a dismisura il beneficio concesso ai lavoratori della terra che conquistarono tale programma di costruzioni. Per essi il programma può procedere, anzi dovrà essere ampliato, ma una così positiva esperienza può operare a beneficio delle intere comunità rurali.

Questa proposta di legge che più appropriatamente avrebbe potuto denominarsi: « Istituzione di un Fondo per la costruzione di case di lavoratori nei comuni rurali e costituzione di una sezione speciale del comitato di cui alla legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 », indica il modo con il quale si può rispondere positivamente all'interrogativo posto. Il modo passa attraverso alcune vie. La prima è quella di utilizzare lo stesso strumento legislativo per la realizzazione di un nuovo programma avente dimensioni molto superiori a quelle di 20 miliardi all'anno. Riteniamo che almeno 80 miliardi all'anno in questa direzione potrebbero essere impegnati.

La seconda via è quella di mantenere in vita tutte quelle norme successive alla principale 1676 che hanno via via risolto i problemi presentatisi, e di perfezionare tale meccanismo nella parte che riguarda l'acquisizione e il pagamento delle aree.

La terza via è quella di estendere l'applicazione della legge a tutti i comuni rurali, intendendo per tali quelli che abbiano caratteristiche valide per evidenziare un prevalente carattere agricolo.

Inoltre è necessario stabilire che i beneficiari della legge siano tutti cittadini che abbiano un reddito di lavoro o prevalentemente di lavoro, che risiedano ed abbiano una occupazione alle dipendenze altrui od autonomamente esercitino una attività nei suddetti comuni rurali.

Per garantire che i beneficiari siano effettivamente i soggetti che per la misura limitata dal loro reddito non possano provvedersi di una abitazione senza il concorso dello Stato, si può stabilire il principio che il reddito non superi, se si tratta di lavoratori dipendenti da qualsiasi settore, le 160.000 lire mensili, o se lavoratori autonomi le lire 2 milioni e 500 mila, tassabili ai fini dell'imposta complementare.

Su questi presidi fondamentali si imposta l'attuale proposta di legge che, ci sembra giusto ripetere, non assorbe né annulla, ma integra estendendone il campo di applicazione, la legge attualmente in vigore per i soli lavoratori della terra.

La sua articolazione è quindi la seguente:

Articolo 1. — Con l'articolo primo si prevede la costituzione di un « fondo per la costruzione di case per lavoratori » allo scopo di agevolare lo sviluppo di un programma decennale edilizio in comuni o centri rurali sulla base anche della naturale esperienza acquisita in questi anni in occasione dell'attuazione della legge 1960, n. 1676. La gestione di tale fondo è affidata, come previsto dagli articoli seguenti, ad una sezione speciale da istituirsi in seno al comitato centrale per le case ai lavoratori agricoli dipendenti (articolo 1 della legge 1960, n. 1676).

Articolo 2. — Con l'articolo 2 si prevede che alla costituzione del fondo provveda il Ministero dei lavori pubblici stanziando nel proprio bilancio di previsione una somma annua di lire 80 miliardi per 10 anni a decorrere dall'anno finanziario 1971.

Il fondo, oltre che promuovere la realizzazione di nuove costruzioni dovrà servire, in parte, a finanziare opere destinate al risanamento, al riattamento e all'ampliamento di vecchie abitazioni già in proprietà di lavoratori dipendenti od autonomi.

Articolo 3. — L'articolo 3 stabilisce il principio che beneficiari della legge possono essere soltanto lavoratori dipendenti od autonomi che risiedano ed esercitino comunque una attività in comuni o centri rurali e che percepiscano un reddito netto non superiore a lire 160 mila mensili, se lavoratori subordinati, o un reddito netto, tassabile ai fini dell'imposta complementare, non superiore a lire due milioni e 500 mila se lavoratori autonomi.

Si prescrive inoltre che sono esclusi dal beneficio della legge coloro che abbiano già ottenuto un alloggio in base alle leggi 1949, n. 43 (gestione INA-Casa) e 14 febbraio 1963,

n. 60 (gestione Case per lavoratori) o in base ad altre leggi che prevedono un concorso o contributo a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Al di là della previsione legislativa va sottolineato che i lavoratori subordinati che potranno usufruire delle provvidenze della presente legge saranno sempre comunque tenuti a versare i contributi GESCAL.

Articolo 4. — L'articolo prevede la identificazione dei comuni o centri rurali ad opera di una sezione speciale da costituirsi in seno al comitato provinciale di cui all'articolo 7 della legge 1960, n. 1676, in base ad una disciplina normativa che sarà stabilita dalla sezione speciale centrale.

La stessa previsione legislativa indica poi a quali criteri di rilevamento dovrà attenersi la sezione speciale centrale nel dettare le norme di una tale disciplina per una più efficace applicazione della legge nelle singole zone agrarie.

Articoli 5 e 6. — Gli articoli provvedono ad istituire autonome sezioni nell'ambito dei comitati centrali e provinciali, istituiti dalla menzionata legge n. 1676, chiamandovi a far parte rappresentanti dei lavoratori da designarsi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In particolare il comitato centrale è ampliato con un altro rappresentante del Ministero del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e artigianato; analogamente il comitato provinciale è integrato da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, designati dal consiglio provinciale, e da due sindaci dei comuni rurali designati dai consorzi intercomunali.

Articolo 7. — L'articolo stabilisce che le sezioni speciali, nell'ambito della loro autonomia, esercitano le stesse funzioni previste dalla legge n. 1676 del 1960 per il comitato di attuazione e per il comitato provinciale.

Articolo 8. — L'articolo prevede dei principi di massima in base ai quali debbono ripartirsi i fondi nell'ambito nazionale e nello ambito provinciale. Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi nell'ambito delle singole province è prevista la possibilità di un ricorso alla sezione speciale centrale avverso alle decisioni della sezione speciale provinciale da parte delle amministrazioni comunali.

Articolo 9. — L'articolo stabilisce il principio che le abitazioni, come pure le opere di risanamento, riattamento ed ampliamento,

sono rispettivamente assegnate o liquidate a riscatto con i medesimi criteri stabiliti dalla legge 1960, n. 1676 ad eccezione del prezzo di riscatto, che dovrà essere calcolato sulla base dei tre quarti del costo dell'immobile o delle opere di risanamento, riattamento ed ampliamento, senza tenere conto degli interessi. Vengono altresì stabiliti alcuni divieti per impedire l'affitto a terzi, in determinati casi, nonché il diritto dell'ente amministratore a riavere l'alloggio qualora tali divieti dovessero essere elusi. Con queste cautele si intende evitare da un lato che si ripetano alcune speculazioni che si sono già manifestate in altri casi e dall'altro si intende garantire che pure non avendo la gestione del patrimonio, la gestione stessa possa acquisire la proprietà di alloggi che non vengono più utilizzati dall'assegnatario, per poi assegnarli ad altri richiedenti.

Articoli 10 e 11. — Gli articoli prevedono, per quanto riguarda la formazione della graduatoria di coloro che intendono concorrere alla assegnazione di alloggi, la costituzione di un comitato ristretto nell'ambito della sezione speciale provinciale. Particolari norme vengono poi dettate per la formazione della menzionata graduatoria allo scopo di stabilire il principio che abbiano la precedenza coloro

che risiedono in un centro rurale o che dimostrino di svolgere una attività che consenta di mantenere ivi con continuità la loro residenza.

Articolo 12. — L'articolo si riferisce alle opere di urbanizzazione, stabilendo che le spese relative possono essere incluse nei progetti delle relative costruzioni e che le medesime non possono essere computabili ai fini della determinazione del prezzo di riscatto. Lo scopo della norma è quello di evitare che la gestione faccia spese di urbanizzazione che servano a scopi estranei all'attuazione del programma decennale di costruzione.

Articolo 13. — La norma stabilisce che per completare la normativa della presente legge si debba fare ricorso alle disposizioni previste dalla legge n. 1676 del 1960, in quanto compatibili ed in particolare al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, relativo alle diverse limitazioni edificatorie per i fabbricati destinati ad uso abitazione per i lavoratori agricoli dipendenti.

Concludendo, onorevoli colleghi, vi proponiamo con la presente proposta di legge di continuare un'opera di bonifica del settore edilizio nei comuni rurali, che è profondamente sentita e attesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito un « Fondo per la costruzione di case per lavoratori » nei comuni o nei centri rurali allo scopo di facilitare lo sviluppo di un programma decennale edilizio che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Fondo sarà gestito nei modi di cui ai successivi articoli presso il comitato centrale per le case ai lavoratori agricoli dipendenti, previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

ART. 2.

Alla costituzione del Fondo provvede il Ministero dei lavori pubblici, il quale è autorizzato a stanziare nel proprio stato di previsione la somma annua di lire 80 miliardi a decorrere dall'esercizio finanziario 1971 e fino al 1981.

Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento delle vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori singoli ed associati aventi i requisiti previsti dal successivo articolo 3.

ART. 3.

La realizzazione delle costruzioni di abitazioni e delle opere di cui al secondo comma del precedente articolo è effettuata in favore di tutti i lavoratori singoli ed associati in possesso dei seguenti requisiti:

a) i lavoratori dipendenti non debbono fruire di un reddito di lavoro o prevalentemente di lavoro superiore, nel suo complesso, alle 160 mila lire nette mensili;

b) i lavoratori autonomi non debbono fruire di un reddito netto annuo, tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e successive modificazioni superiore a lire due milioni e 500 mila;

c) i lavoratori sia dipendenti che autonomi debbono avere la residenza e svolgere abitualmente la loro attività in comuni o centri rurali.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) debbono esistere al momento della assegnazione dell'alloggio.

Non hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge i lavoratori subordinati che abbiano già ottenuto in assegnazione un alloggio in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 4 febbraio 1963, n. 60.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore dipendente od autonomo, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso o il contributo dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di qualsiasi altro ente pubblico.

ART. 4.

Ai fini della presente legge la dichiarazione di comuni o centri rurali è fatta dalla sezione speciale del comitato provinciale sulla base di criteri direttivi che saranno determinati dalla sezione speciale del comitato centrale, istituiti rispettivamente dai successivi articoli 6 e 5.

I criteri direttivi, di cui al precedente comma, saranno fissati, per zone territoriali omogenee, tenendo conto della diversa natura dei redditi prodotti nelle singole zone e dei loro rapporti quantitativi e qualitativi, nonché della diversa distribuzione della popolazione nei vari settori della produzione e di altri fattori sociali e naturali che possono imprimere uno speciale carattere ai comuni o centri rurali. Per determinare tali criteri la sezione speciale può altresì valersi di dati che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sarà tenuta a fornire e da cui risulti, per ogni comune censuario, il reddito complessivo imponibile, derivante dalla somma del reddito domenicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

L'elenco dei comuni o centri rurali è tenuto aggiornato dalla sezione speciale, di cui al precedente primo comma ed ha la facoltà di includere nell'elenco stesso anche centri rurali limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Contro le decisioni delle sezioni speciali del comitato provinciale è ammesso il ricorso entro un mese alla sezione speciale del comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, che decide definitivamente.

ART. 5.

Per l'attuazione della presente legge è costituito, in seno al comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

una sezione speciale composta, oltre che dal presidente del comitato che la presiede:

1) da quattro rappresentanti dei lavoratori scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

2) da due funzionari per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;

3) da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.

I componenti la sezione speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

In seno al comitato provinciale di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è costituita una sezione speciale composta, oltre che dal presidente del comitato provinciale che la presiede:

1) dai rappresentanti di cui ai nn. 1) e 2) del primo comma del suddetto articolo 7;

2) da tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali, di cui uno della minoranza, designati dal consiglio provinciale;

3) da due sindaci dei comuni rurali designati dai consorzi intercomunali.

I componenti la sezione speciale sono nominati dal prefetto con proprio decreto che sarà pubblicato nel Foglio annunci legali della provincia.

ART. 7.

Le sezioni speciali di cui ai precedenti articoli, esercitano le stesse funzioni previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per il comitato di attuazione e per il comitato provinciale.

ART. 8.

La ripartizione annuale dei fondi tra le province è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle province stesse, del prevedibile numero dei comuni o centri rurali che potranno beneficiare delle provvidenze della presente legge, degli indici di affollamento e delle condizioni economico-igienico-sanitarie e della edilizia esistente nei comuni rurali nelle singole province, nonché della distribuzione della popolazione in vari settori della produzione e di altri fattori so-

ciali e naturali che possono imprimere uno speciale carattere agricolo alle province medesime.

Analogamente a quanto stabilito nel precedente comma la sezione speciale, di cui al precedente articolo 6, provvede alla ripartizione dei fondi tra i comuni o centri rurali della propria provincia. Contro quest'ultima decisione le amministrazioni comunali possono ricorrere alla sezione speciale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di comuni ammessi al beneficio.

I ricorsi alla sezione speciale centrale, di cui al precedente articolo 5, si intendono respinti qualora questa non decide entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dei ricorsi medesimi.

ART. 9.

Le abitazioni vengono assegnate esclusivamente a riscatto con patto di futura vendita.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori dipendenti od autonomi debbono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo del riscatto, di cui ai precedenti commi, dovrà essere calcolato sulla base dei tre quarti del costo dell'immobile o delle opere di risanamento, riattamento o ampliamento senza interessi e potrà essere corrisposto in non più di venticinque rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di dieci rate annuali nel caso di risanamento, riattamento o ampliamento.

A garanzia del pagamento del prezzo del riscatto è costituita ipoteca legale sugli immobili.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione degli alloggi assegnati, stipulati dai lavoratori, dai loro eredi o aventi causa prima che siano trascorsi dieci anni di assegnazione.

Per il periodo di dieci anni, l'affitto a terzi dell'immobile assegnato o costituito direttamente è consentito, previo nulla osta dell'ente amministratore, solamente in caso di trasferimento, di collocamento in pensione o in caso di assoluta comprovata necessità.

Il diniego di consenso da parte dell'ente amministratore nei casi previsti dal precedente comma rende il contratto giuridicamente inesistente e l'immobile, che è restituito all'ente medesimo, sarà assegnato a riscatto dalla sezione speciale provinciale, previo congruo, ad altro lavoratore.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le norme per l'attuazione delle disposizioni previste dai precedenti sesto e settimo comma saranno emanate dalla sezione speciale centrale di cui al precedente articolo 5.

ART. 10.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per i comuni e centri rurali dalle sezione speciale, di cui al precedente articolo 6 la quale, per l'istruttoria delle domande e per la formazione della graduatoria di coloro che intendono concorrere alla assegnazione degli alloggi stessi, può istituire nel proprio interno un comitato ristretto in base a criteri che saranno indicati con circolare della sezione speciale centrale prevista dal precedente articolo 5.

In sede di assegnazione degli alloggi la sezione speciale, a parità di condizioni, darà la preferenza a coloro che risiedono o che comunque dimostrino di svolgere una attività che consenta di mantenere con continuità la residenza nei suddetti comuni o centri rurali.

Il comitato provvederà anche ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

ART. 11.

Le graduatorie per le assegnazioni debbono essere pubblicate, a cura della sezione speciale provinciale, nel Foglio annunci legali della provincia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa sezione speciale che provvede, con decisione motivata, nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Le opposizioni alla sezione speciale si intendono respinte qualora questa non decida entro il termine di 90 giorni di cui al precedente comma.

Contro le decisioni della suddetta sezione speciale è ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica prevista dall'articolo 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 12.

La spesa per l'esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni da realizzare ai sensi dell'articolo primo, può essere inclusa nei progetti delle relative costruzioni

o nei separati progetti e non è computata ai fini della determinazione del prezzo di riscatto degli alloggi.

ART. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in quanto compatibili con la presente legge.

ART. 14.

Per far fronte all'onere previsto dalla presente legge, il ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a procedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.